

COMUNE DI TADASUNI
 Provincia di Oristano
 27.FEB.2012
 Prot. N. 459
 Cal. 15. Cl. 2 Fasc.



Prefettura di Oristano
Ufficio Territoriale del Governo
Area 1

Prot. n. 2138/2012/A.1
 All. 1

03 Febbraio 2012

- Comuni di

ABBASANTA
 GHILARZA
 SORRADILE
 SEDILO
 BIDONI
 TADASUNI
 SODDI

- Questura
- Comando Compagnia Carabinieri
- C.A.I.P.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Corpo Forestale e V.A.

ORISTANO
 GHILARZA
 ABBASANTA
 ORISTANO
 ORISTANO

e, p.c.:

- Giunta Regionale Sarda
- Nucleo Informazioni Provinciale
(ex Nucleo stralcio Presidio Militare)
Via del Porto c/o Cantiere Comunale

CAGLIARI

ORISTANO

OGGETTO: POLIGONO DI TIRO LAGO OMODEO – Ordinanza n. 03/2012 per lo
 svolgimento di esercitazioni a fuoco.

Nel trasmettere l'ordinanza in oggetto indicata, si invitano le Amministrazioni
 Comunali in indirizzo a voler curare l'affissione dell'ordinanza stessa, unitamente al relativo manifesto,
 per tutto il periodo dell'esercitazione.

Il C.A.I.P. di Abbasanta vorrà informare tutti i destinatari della presente lettera della
 eventuale mancata effettuazione delle attività (tutte o parte), indicate nell'ordinanza medesima
 (informazione quanto possibile tempestiva).

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

Il Viceprefetto
 S. B.



Il Prefetto della Provincia di Oristano

Prot. n. **2138/2012/A.1**

Ordinanza n. **3/2012**

VISTA la nota n. 301.5/354 in data **20 Gennaio 2012**, con la quale il Direttore del C.A.I.P. di Abbasanta chiede di svolgere esercitazioni di tiro con armi portatili individuali a tiro teso nel poligono "Lago Omodeo" nei giorni: **01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 e 30 Marzo 2012**, per le quali vengono precisati estensione e durata del servizio di sicurezza da attuarsi al riguardo;

PRESO ATTO che il Ministero della Difesa ha rappresentato l'impossibilità di disporre in proposito, come per il passato, ai sensi della Legge 24.12.1976, n. 898;

RITENUTO che le urgenti esigenze addestrative dell'anzidetto C.A.I.P. rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra:

RAVVISATO, infine, di dover fissare la modalità di utilizzo di detta area atteso che tali esercitazioni comportano, per propria natura, pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali;

VISTO l'art. 2 del R.D. 18.6.1931, n. 773;

ORDINA

- a) lo sgombero di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore **07.00 alle ore 23.00** dei giorni sopraindicati, dell'area delimitata come segue:
- a Nord: SU MURDEGU - MONTE PAZA
 - a Est: MONTE PAZA - 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque)
 - a Sud: 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque) - FUNTANA OLECCA
 - a Ovest: FUNTANA OLECCA - SU MURDEGU

(Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA - GHILARZA - SORRADILE - SEDILO - BIDONI - TADASUNI - SODDI')

- b) Divieto di accesso (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le esercitazioni "a fuoco") delimitata da bandieroni rossi ecc. - indicati nella predetta carta topografica).



Il Prefetto della Provincia di Oristano

- 2 -

- c) L'occupazione, da parte del Reparto che svolge l'attività "a fuoco" delle postazioni per vedette (Vds. citata carta topografica) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone: Su Murdegu - Funtana Olecca - Sa Manenzia - ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;

- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P..

Funzionari e Operatori della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti - da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza - sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere, nonché le modalità ed i termini per la richiesta degli indennizzi.-

Oristano, li 03 Febbraio 2012

Il Prefetto
(Russo)



IL PREFETTO della PROVINCIA DI ORISTANO

- CONSIDERATA** la necessità prospettata dal C.A.I.P. di Abbasanta, di svolgere esercitazioni di tiro con ARMI INDIVIDUALI E DI REPARTO "B" e "M", nei giorni: 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23 26-27-28-29 e 30 MARZO 2012
nella zona denominata POLIGONO DI LAGO OMODEO;
- VISTA** la segnalazione con la quale il direttore di esercitazione-tiro precisa estensione e durata del Servizio di Sicurezza da attuarsi al riguardo;
- VISTO** che il Ministero della Difesa ha rappresentato l'impossibilità di disporre in proposito, come per il passato, ai sensi della legge 24.12.1976, n. 898;
- RITENUTO** che le urgenti esigenze addestrative dell'anzidetto C.A.I.P. rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra;
- CONSIDERATO** che l'area prescelta è da ritenere la più idonea allo scopo, sia per la sua particolare conformazione che per la vicinanza al C.A.I.P. stesso;
- CONSIDERATO** altresì, che dette esercitazioni comportano, per propria natura, pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali;
- VISTO** l'art. 2 del R.D. 18.06.1931, n. 773;

ORDINA

- a) Lo **SGOMBERO** di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 dei giorni sopraindicati, dell'area delimitata come segue:
- a Nord : **SU MURDEGU - MONTE PAZA**
- a Est : **MONTE PAZA - 32TMK91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE)**
- a Sud : **32TMK91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE) - FUNTANA OLECCA**
- a Ovest: **FUNTANA OLECCA - SU MURDEGU**
(Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA - GHILARZA - SORRADILE - SEDILO - TADASUNI - BIDONI - SODDI).
- b) **DIVIETO D'ACCESSO** (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le attività "a fuoco" saranno esposti i segnali - bandieroni rossi ecc. - indicati nella predetta carta topografica).
- c) **L'OCCUPAZIONE**, da parte del Reparto che svolge l'attività "a fuoco" delle postazioni per vedette (Vds. citata carta topografica) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone **SU MURDEGU - FUNTANA OLECCA - SA MANENZIA** ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P.

Ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti - da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza - sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere, nonché le modalità ed i termini per la richiesta degli indennizzi.

IL PREFETTO

AVVERTENZE

- 1) Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 03.2012 emessa in data 03 Febbraio 2012 dal Prefetto di Oristano.
- 2) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili - cartucce - ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):
Chiunque durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.
Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando dell'Ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni (e dei relativi rottami) si riportano agli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1986:
ARTICOLO 1- È vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
ARTICOLO 2- Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si travassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
ARTICOLO 3- Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti del medesimo, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli acquisti di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunziati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.
- 3) Modalità/termini per la richiesta di indennizzi conseguenti a "sgomberi" - occupazioni - danni.
Le persone che per ragioni di sicurezza non potranno recarsi al lavoro o non potranno condurre al pascolo il proprio bestiame, riceveranno un indennizzo nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti. Gli eventuali danni, che potranno essere arrecati alla proprietà privata, saranno indennizzati dopo gli accertamenti fatti da apposita commissione. Le domande di risarcimento per "danni" e la documentazione relativa agli indennizzi per "sgomberi" (gli indennizzi per "sgomberi" non competono nei casi in cui l'accesso, il transito, il pascolo, è/sono stato/i interrotto/i in immobili costituenti beni demaniali/patrimoniali dello STATO), compilate per iscritto (*), dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni/tiri (di cui all'ORDINANZA alla quale la presente AVVERTENZA è allegata) al Comune nella cui giurisdizione si è verificato l'evento per l'inoltro (o la consegna) alla competente COMMISSIONE LIQUIDAZIONE DANNI.
NOTA (*) Specificare: nome, cognome, data e luogo di nascita, Comune di residenza del proprietario od affittuario ed, eventualmente, del colono, località (citando il numero del lotto della carta catastale in cui è ubicato), data, causa e natura del danno, somma richiesta a titolo di risarcimento.

Prot. 2138/2012/A.1

Ordinanza n. 3/2012

POLIGONO "COMPENSORIO DEL LAGO OMODEO"

